

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero 177 Del 29-12-18

OGGETTO: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI CUI
AGLI ARTT.31 E SEGG. DEL D.LGS. N.81/2008 E S.M.I.; -MEDICO COMPETENTE
PER L'EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AGLI ARTT.25,
39 E SEGG. DEL D.LGS. N.81/2008 E S.M.I. - PROROGHE - INDIRIZZO -

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di dicembre
alle ore 13:30 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione,
disposta nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle
persone dei Signori:

=====

LEONI FRANCESCO	SINDACO	P
IANNI GUIDO	VICESINDACO	P
ALFONSI LUIGINO	ASSESSORE	A

=====

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il
Sig. LEONI FRANCESCO in qualità di
SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su
riferito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AI SENSI:

-degli articoli: 107(Funzioni e responsabilità della dirigenza), e 109(Conferimento di funzioni dirigenziali) comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;

-degli articoli 59(Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) e 60(Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

-degli articoli:13 (Attività di gestione), 14(Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di Responsabile) e 15(Responsabilità), del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i., per quanto non in contrasto con lo "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28/2006 e con il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-del decreto prot.10192 del 13.12.2017, con il quale il Sindaco:

"VISTO il proprio decreto prot.n.11436 del 22.12.2016 con il quale si provvedeva a confermare, per il periodo 01.01.2017 al 31.12.2017, in via temporanea i precedenti decreti sindacali riferiti ai Responsabili dei Servizi del Comune di Roccafluvione;

(omissis)

RITENUTO in questa sede, dover attribuire, in via temporanea, per l'anno 2018, i n°4 provvedimenti avanti elencati dal 01.01.2017 al 31.12.2017;

(omissis)

decretava:

(omissis)

"-di attribuire ai dipendenti la titolarità di Posizione Organizzativa e la Responsabilità di Servizio per l'anno 2018 dal 01.01.2018 al 31.12.2018 salvo ulteriori proroghe;

(omissis)

PREMESSO:

a)-che in data 11.07.2009, con il n.312, veniva sottoscritta "Convenzione per conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2009 e s.m.i.", con la quale, detto servizio, veniva conferito al Geom. Roberto Piermarini di Ascoli Piceno per anni sei e per un corrispettivo annuo di € 2.500,00 oltre C.I.4% e I.V.A. 20%;

-che l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2009 e s.m.i.", n.312 del 11.07.2009, testualmente dispone:

1.L'incarico di cui all'art.1 comma 1, in applicazione di quanto disposto con D.G.C. n.73 del 15.05.2009 e confermato con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.26 del 04.06.2009, avrà durata di anni 6 (sei), con decorrenza dal 01.01.2009.

2.L'incarico potrà essere rinnovato, nei modi e termini di cui all'art.41 del "Reg.to per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia".

-che in conseguenza a quanto sopra, detto "servizio" viene a scadere il giorno 31.12.2014;

b)-che in data 18.01.2010, con il n.347, veniva sottoscritta "Convenzione per conferimento incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", con la quale, detto servizio, veniva conferito al Dott. Federico Onori di Ascoli Piceno per anni cinque e per un corrispettivo annuo di € 450,00 esente I.V.A. art.10 DPR n.633/1972;

-che l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010, testualmente dispone:

1.L'incarico di cui all'art.1 comma 1, in applicazione di quanto disposto con D.G.C. n.143 del 22.10.2010 e confermato con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.37 del 28.10.2010, avrà durata di anni 5 (cinque), con decorrenza dal 01.01.2010.

2.L'incarico potrà essere rinnovato, nei modi e termini di cui all'art.41 del "Reg.to per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia".
-che in conseguenza a quanto sopra, detto "servizio" viene a scadere il giorno 31.12.2014;

DATO ATTO:

-che con D.G.C. n.159 del 31.12.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., con la quale veniva disposto altresì, di:
(omissis)

03)-DARE ATTO che la scadenza dei servizi di cui:

-alla "Convenzione per conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.312 del 11.07.2009;

-alla "Convenzione per conferimento incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;
interverrà il giorno 31.12.2014;

04)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.14(Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali) commi dal 26 al 31-quater del D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010;

-della L.R. 26 settembre 2014, n. 23, recante:"*Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 44 "Individuazione del limite demografico minimo delle Unioni dei Comuni e modifica alla Legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 'Norme in materia di Comunità Montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali"*";

05)-PRENDERE ATTO:

-che nel rispetto di quanto sopra, questo Comune con D.C.C. n.42 del 28.10.2014, stabiliva:

-di aderire all'Unione Montana da costituire, denominata come indicato nell'allegato schema di Statuto;(Unione Montana del Tronto e Valfluvione)

-di approvare lo schema di Statuto proposto e trasmesso dalla Comunità Montana ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

06)-DARE ATTO:

-che in applicazione a quanto sopra: i comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui all'art.14 del D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010, entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.(cfr.comma 31-ter)

-che in caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

(cfr.comma 31-quater)

07)-DOVERSI GARANTIRE la continuità del servizio:

-di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.";

-di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;

in vista della scadenza del 31.12.2014, fissata dal sopra richiamato comma 31-ter lett.b-bis dell'art.14 del **D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010;**

08)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.312 del 11.07.2009;

-dell'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;

09)-DOVERSI PROROGARE fino alla costituzione effettiva della Unione Montana del Tronto e Valfluvione, di cui all'art.14 del D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010 e comunque, non oltre il 31.12.2016,

qualora la costituzione della stessa venga differita, per le motivazioni di cui al precedente punto 07):

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2009 e s.m.i.", n.312 del 11.07.2009;

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;
(omissis)

TENUTO CONTO:

-che con D.G.C. n.135 del 22.12.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., con la quale veniva disposto altresì, di:
(omissis)

04)-PRENDERE ATTO:

-che l'art. 4 (Proroga di termini in materie di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa) comma 4, del D.L. 30.12.2015, n.210 convertito con modificazioni in L.25.02.2016, n.21 testualmente dispone:

"4. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, **sono differiti al 31 dicembre 2016.**"

-che in applicazione a quanto sopra: i comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui all'art.14 del D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010, entro il 31 dicembre 2016, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.(cfr.comma 31-ter)

-che in caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.(cfr.comma 31-quater)

05)-PRENDERE ATTO:

-che il giorno 24 agosto 2016 alle ore 03:36 questo Comune come altri comuni della Provincia di Ascoli Piceno, e di quelle limitrofe (Fermo, Macerata, Teramo, L'Aquila e Rieti), è stato colpito da un "primo terremoto" di eccezionale intensità (magnitudo 6.0 scala Richter);

-che un "secondo sisma di eccezionale intensità" (n. 2 scosse magnitudo 5.4< ore 19:10> e 5.9<ore 21:18> scala Richter), verificatosi il giorno 26.10.2016, con epicentro nel maceratese (Comuni di Ussita e Visso) con molte "repliche" e "scosse di assestamento", ha ulteriormente interessato tutti quei comuni, compreso Roccafluvione, già colpiti dal sisma del 24.08.2016;

-che un "terzo sisma di devastante intensità" (magnitudo 6.5<ore 07:40> scala Richter), verificatosi il giorno 30.10.2016, con epicentro in Provincia di Perugia (Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Norcia e Preci)con molte "repliche" e "scosse di assestamento", ha di nuovo interessato tutti quei comuni, compreso Roccafluvione, già colpiti dal sisma del 24.08.2016;

06)-DARE ATTO:

-in conseguenza a quanto sopra, che gli uffici comunali sono completamente oberati dalle procedure ed attività di emergenza conseguenti ai descritti eccezionali e devastanti eventi sismici;

-che, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sembrerebbero ulteriormente slittare di un ulteriore anno con la conseguente posticipazione delle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27;

07)-DOVERSI GARANTIRE la continuità del servizio:

-di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.";

-di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;

nelle more della scadenza del 31.12.2016, stabilita con proprio, precedente, atto n.159 del 31.12.2014;

08)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.312 del 11.07.2009;

-dell'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;

08)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.216(Disposizioni transitorie e di coordinamento), comma 1 del D.Lgs. n.50/2016;

-dell'art.41(Durata dei contratti-Diviato di rinnovo tacito) comma 3, prima parte, del "Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" adottato con D.C.C. n.30/2006;

09)-DOVERSI PROROGARE fino alla costituzione effettiva della Unione Montana del Tronto e Valfluvione, di cui all'art.14 del D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010 e comunque **entro il 31.12.2018**, qualora la costituzione della stessa venga differita, per le motivazioni di cui al precedenti punto 07):

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2009 e s.m.i.", n.312 del 11.07.2009;

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;

TENUTO CONTO:

-che codesto Comune, unitamente ai comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Teramo, l'Aquila, Rieti e Perugia, è stato interessato pesantemente ed in modo continuativo, a partire dal mese di agosto 2016, dai seguenti devastanti **"eventi" sismici:**

01)-sisma del giorno 24 agosto 2016 (ore 3:36 di magnitudo 6.0 scala Richter), con epicentro nei pressi del Comune di Accumuli (RI), con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 deliberava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, commi 1 e 1-bis della L. 24.02.1992, n.225 e s.m.i., fino al 21.02.2017, lo stato di emergenza per i territori coinvolti dal terremoto di eccezionale intensità (magnitudo 6.0 scala Richter) delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016 e successivi;

(omissis)
-con D.L. 17.10.2016, n.189 (G.U. n.244 del 18.10.2016) ad oggetto: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", all'art.1 comma 1, veniva disposto:

"1.Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1."

-che nel suddetto "Allegato 1" riportante l' "Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016", per la Regione Marche - Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo, al n."31" è inserito il Comune di **"Roccafluvione AP"**;

02)-sisma del giorno 26 ottobre 2016 (n. 2 scosse magnitudo 5.4< ore 19:10> e 5.9<ore 21:18> scala Richter), con epicentro nel maceratese (Comuni di Ussita e Visso) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27.10.2016 provvedeva ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

03)-sisma del giorno 30 ottobre 2016 (magnitudo 6.5<ore 07:40> scala Richter), con epicentro in Provincia di Perugia (Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Norcia e Preci) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 31.10.2016 provvedeva ulteriormente ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo

evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

04)-sisma del giorno 18 gennaio 2017 (n.4 scosse magnitudo: 5.1<ore 10:25>, 5.5<ore 11:14>, 5.4<ore 11:25> e 5.0<ore 14:33>scala Richter), con epicentro in Provincia dell'Aquila (Comuni di Capitignano, Montereale e Campotosto) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 20.01.2017 provvedeva ancora una volta ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

-che con D.L. 20.06.2017, n.91 (convertito in Legge 03.08.2017, n. 123), all' art.16-sexies ad oggetto "*Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile*", al comma 2 veniva disposto:

"2. In considerazione della complessità della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte intensità [...] la durata dello stato di emergenza [...] è prorogata fino al **28 febbraio 2018**. [...]";

-che, con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 22.02.2018 (G.U. del 03.03.2018) al comma 1, veniva disposto:

"1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e' prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017."

pertanto sino al 27 agosto 2018;

TENUTO CONTO:

-che il territorio di questo Comune si estende per 60,81 Kmq ed in termini di superficie risulta sesto in graduatoria nella Provincia di Ascoli Piceno e quarantaseiesimo, su 238 comuni, a livello regionale;
-che su detto territorio, oltre al capoluogo Marsia, sono localizzate altre 59 frazioni;

CONSIDERATO:

-che oltre un terzo del territorio comunale (la parte ovest) si sviluppa tra i comuni di Montegallo ed Acquasanta (inseriti questi nel "primissimo cratere sismico") ed in particolare la Fraz. Forcella è addirittura all'interno del territorio del Comune di Acquasanta, in quanto "isola amministrativa";

-che relativamente alla verifica della distanza dei comuni dagli epicentri dei terremoti, la stessa viene calcolata in base alle coordinate geografiche del municipio;

-che il Municipio di questo Comune si trova tutto spostato ad est rispetto al vasto territorio comunale e quindi le valutazioni sugli "effetti macrosismici" non tengono conto che la quasi totalità delle frazioni costituenti il comune si trova a distanze nettamente inferiori dagli epicentri rispetto a quella della sede municipale;

TENUTO CONTO:

-che nonostante quanto sopra, la sede comunale, rispetto agli epicentri dei devastanti terremoti succedutisi dal 24 agosto 2016, risulta posta alle seguenti distanze:

01)-di km. 26,00 circa, dall'epicentro, nei pressi del Comune di Accumoli (RI),relativamente al sisma magnitudo 6.0 scala Richter, delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016;

02)-di km. 29,00 circa, dall'epicentro, nei pressi del Comune di Ussita (MC), relativamente alle scosse delle ore 19:10 e 21:18 del giorno 26 ottobre 2016, rispettivamente di magnitudo 5.4 e 5.9 scala Richter;

03)-di km. 29,00 circa, dall'epicentro, nei pressi del Comune di Norcia (PG), relativamente al sisma magnitudo 6.5 scala Richter, delle ore 07:41 del giorno 30 ottobre 2016;

con "effetti macrosismici" (cfr. pubblicazioni a cura di "redazione MeteoWeb" dei giorni 24.08.2016, 27.10.2016 e 31.10.2016) sul nostro territorio, che vanno dalla "scossa forte" del 26 ottobre 2016, sino alla "scossa dannosa" del 30 ottobre 2016, con importanti danni su buona parte del patrimonio edilizio;

CONSIDERATO:

-che, per quanto sopra riportato, la parte del territorio di questo Comune, (quella più ad ovest rispetto alla sede municipale) molto più vicina agli epicentri sopra descritti, ha avuto degli "effetti macrosimici" anche superiori a quelli del capoluogo, che hanno determinato:

- l'emissione di circa 250 ordinanze per edifici inagibili e parzialmente agibili;
- lo sgombero di circa n.200 persone (oltre il 10% della popolazione);

CONSIDERATO:

-in conseguenza a quanto sopra, che gli uffici comunali sono completamente oberati dalle procedure ed attività di emergenza conseguenti ai descritti eccezionali e devastanti eventi sismici;

-che, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, **sembrerebbero ancora una volta oggetto di proroga**, con la conseguente posticipazione delle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27;

RAVVISATO doversi garantire la continuità del servizio:

- di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.";
 - di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;
- nelle more della scadenza del 31.12.2016, stabilita con proprio, precedente, atto n.159 del 31.12.2014;

TENUTO CONTO:

-che in data 19.04.2016, ai sensi dell'art.220 comma 1, è entrato in vigore il D.Lgs. 18.04.2016, n.50 recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

-che l'art.217(Abrogazioni), in sintesi, testualmente dispone:

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 216, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati, in particolare:

(omissis)

e) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche;

(omissis)

u) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto:

1) dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite;

2) dalla data di entrata in vigore del presente codice: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V, VI, VII, VIII; la Parte II, Titolo IX, Capo III; la Parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251; la Parte III, ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256; le Parti IV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati;(articoli da 1 a 8, da 11 a 13, da 44 a 59, da 97 a 177, da 211 a 214, 249, 250, 252, 253, da 257 a 270, da 271 a 342, da 357 a 359)

(omissis)

-che l'art.216(Disposizioni transitorie e di coordinamento), comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, testualmente recita:

1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o

di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

RAVVISATO:

-che nella fattispecie in argomento, proroga di contratto, non risulta applicabile la normativa di cui sopra ai sensi dell'art.216, comma 1 dello stesso D.Lgs. n.50/2016;

VISTO:

-L'art.5-Indirizzo politico e gestionale:distinzioni- del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C.n.109 del 09.06.1998 e s.m.e i.;
-L'art.13-Attività di gestione- del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi",adottato con D.G.C.n.109 del 09.06.1998 e s.m.e i.;
-Gli artt.28-La Giunta Comunale- e 32-Competenze- dello Statuto Comunale, adotta con D.C.C. n.28/2006;
-Il D.Lgs.18.08.2001, n.267 e s.m.e i.;

PROPONE

-ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
-per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati, di:

01)-PRENDERE ATTO che questo Comune con D.C.C. n.42 del 28.10.2014, stabiliva:

-di aderire all'Unione Montana da costituire, denominata come indicato nell'allegato schema di Statuto;(Unione Montana del Tronto e Valfluvione)

-di approvare lo schema di Statuto proposto e trasmesso dalla Comunità Montana ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

02)-DARE ATTO:

-**che in applicazione a quanto sopra: i** comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui all'art.14 del **D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010**, entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.(cfr.comma 31-ter)

-che in caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.(cfr.comma 31-quater)

03)-PRENDERE ATTO che con D.G.C. n.159 del 31.12.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., con la quale veniva disposto altresì, di:
(omissis)

09)-DOVERSI PROROGARE fino alla costituzione effettiva della Unione Montana del Tronto e Valfluvione, di cui all'art.14 del D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010 e comunque, non oltre il 31.12.2016, qualora la costituzione della stessa venga differita, per le motivazioni di cui al precedenti punto 07):

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2009 e s.m.i.", n.312 del 11.07.2009;

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;
(omissis)

04)-PRENDERE ATTO che con D.G.C. n.135 del 22.12.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., con la quale veniva disposto altresì, di:
(omissis)

09)-DOVERSI PROROGARE fino alla costituzione effettiva della Unione Montana del Tronto e Valfluvione, di cui all'art.14 del D.L.n.78/2010

convertito in L.n.122/2010 e comunque **entro il 31.12.2018**, qualora la costituzione della stessa venga differita, per le motivazioni di cui al precedente punto 07):

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2009 e s.m.i.", n.312 del 11.07.2009;

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;

(omissis)

04)-PRENDERE ATTO:

-che, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, **sembrerebbero ancora una volta oggetto di proroga**, con la conseguente posticipazione delle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27;

-che in applicazione a quanto sopra: i comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui all'art.14 del **D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010**, entro il 31 dicembre 2016, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.(cfr.comma 31-ter)

-che in caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.(cfr.comma 31-quater)

05)-PRENDERE ATTO:

-che codesto Comune, unitamente ai comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Teramo, l'Aquila, Rieti e Perugia, è stato interessato pesantemente ed in modo continuativo, a partire dal mese di agosto 2016, dai seguenti devastanti **"eventi" sismici:**

01)-sisma del giorno 24 agosto 2016 (ore 3:36 di magnitudo 6.0 scala Richter), con epicentro nei pressi del Comune di Accumuli (RI), con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 deliberava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, commi 1 e 1-bis della L. 24.02.1992, n.225 e s.m.i., fino al 21.02.2017, lo stato di emergenza per i territori coinvolti dal terremoto di eccezionale intensità (magnitudo 6.0 scala Richter) delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016 e successivi;

(omissis)

-con D.L. 17.10.2016, n.189 (G.U. n.244 del 18.10.2016) ad oggetto: **Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016**", all'art.1 comma 1, veniva disposto:

"1.Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1."

-che nel suddetto **"Allegato 1"** riportante l' **"Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016"**, per la Regione Marche - Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo, al n."**31**" è inserito il Comune di **"Roccafluvione AP"**;

02)-sisma del giorno 26 ottobre 2016 (n. 2 scosse magnitudo 5.4< ore 19:10> e 5.9<ore 21:18> scala Richter), con epicentro nel maceratese (Comuni di Ussita e Visso) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27.10.2016 provvedeva ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

03)-sisma del giorno 30 ottobre 2016 (magnitudo 6.5<ore 07:40> scala Richter), con epicentro in Provincia di Perugia (Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Norcia e Preci) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 31.10.2016 provvedeva ulteriormente ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

04)-sisma del giorno 18 gennaio 2017 (n.4 scosse magnitudo: 5.1<ore 10:25>, 5.5<ore 11:14>, 5.4<ore 11:25> e 5.0<ore 14:33>scala Richter), con epicentro in Provincia dell'Aquila (Comuni di Capitignano, Montereale e Campotosto) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

06)-DARE ATTO:

-in conseguenza a quanto sopra, che gli uffici comunali sono completamente oberati dalle procedure ed attività di emergenza conseguenti ai descritti eccezionali e devastanti eventi sismici;

-che, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sembrerebbero ulteriormente slittare di un ulteriore anno con la conseguente posticipazione delle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27;

07)-DOVERSI GARANTIRE la continuità del servizio:

-di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.";

-di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;

nelle more della scadenza del 31.12.2016, stabilita con proprio, precedente, atto n.159 del 31.12.2014;

09)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.312 del 11.07.2009;

-dell'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;

10)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.216(Disposizioni transitorie e di coordinamento), comma 1 del D.Lgs. n.50/2016;

-dell'art.41(Durata dei contratti-Diviato di rinnovo tacito) comma 3, prima parte, del "Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" adottato con D.C.C. n.30/2006;

11)-DOVERSI PROROGARE fino alla costituzione effettiva della Unione Montana del Tronto e Valfluvione, di cui all'art.14 del D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010 e comunque, salvo ulteriori proroghe, fino al 31.12.2020, qualora la costituzione della stessa venga differita, per le motivazioni di cui al precedenti punto 07):

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2009 e s.m.i.", n.312 del 11.07.2009;

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;

10)-DEMANDARE al Responsabile del Servizio OO.PP.-Patrimonio e Manutenzione ed agli altri servizi interessati, di dare attuazione alla presente deliberazione;

11)-DARE ATTO che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, impegno di spesa a carico del bilancio comunale, tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Economico e Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Carlo Trobbiani

[]-Tenuto conto che sulla proposta della presente deliberazione, non necessitano pareri, in quanto trattasi di atto di indirizzo:

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto n. 267:

[]-Il Responsabile del Servizio Amministrativo per quanto concerne la regolarità tecnica;

[]-Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica;

[X]-Il Responsabile del Servizio OO.PP.- Patrimonio e Manutenzione per quanto concerne la regolarità tecnica:

Favorevole, per quanto di competenza, tenuto conto: degli articoli:3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.312 del 11.07.2009; 3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010

[]-Il Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia privata per quanto concerne la regolarità tecnica;

[]-Il Responsabile del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione per quanto concerne la regolarità tecnica;

[]-Il Responsabile del Servizio Stato civile e anagrafe per quanto concerne

la regolarità tecnica;

[]-Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità

contabile:

D E L I B E R A

-ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

-per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati, di:

01)-PRENDERE ATTO che questo Comune con D.C.C. n.42 del 28.10.2014, stabiliva:

-di aderire all'Unione Montana da costituire, denominata come indicato nell'allegato schema di Statuto;(Unione Montana del Tronto e Valfluvione)

-di approvare lo schema di Statuto proposto e trasmesso dalla Comunità Montana ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

02)-DARE ATTO:

-che in applicazione a quanto sopra: i comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui all'art.14 del **D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010**, entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.(cfr.comma 31-ter)

-che in caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.(cfr.comma 31-quater)

03)-PRENDERE ATTO che con D.G.C. n.159 del 31.12.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., con la quale veniva disposto altresì, di:
(omissis)

09)-DOVERSI PROROGARE fino alla costituzione effettiva della Unione Montana del Tronto e Valfluvione, di cui all'art.14 del D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010 e comunque, non oltre il 31.12.2016, qualora la costituzione della stessa venga differita, per le motivazioni di cui al precedente punto 07):

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2009 e s.m.i.", n.312 del 11.07.2009;

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;

(omissis)

04)-PRENDERE ATTO che con D.G.C. n.135 del 22.12.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., con la quale veniva disposto altresì, di:

(omissis)

09)-DOVERSI PROROGARE fino alla costituzione effettiva della Unione Montana del Tronto e Valfluvione, di cui all'art.14 del D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010 e comunque **entro il 31.12.2018**, qualora la costituzione della stessa venga differita, per le motivazioni di cui al precedenti punto 07):

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2009 e s.m.i.", n.312 del 11.07.2009;

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;

(omissis)

04)-PRENDERE ATTO:

-che, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, **sembrerebbero ancora una volta oggetto di proroga**, con la conseguente posticipazione delle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27;

-**che in applicazione a quanto sopra: i comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui all'art.14 del D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010, entro il 31 dicembre 2016, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.(cfr.comma 31-ter)**

-che in caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.(cfr.comma 31-quater)

05)-PRENDERE ATTO:

-che codesto Comune, unitamente ai comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Teramo, l'Aquila, Rieti e Perugia, è stato interessato pesantemente ed in modo continuativo, a partire dal mese di agosto 2016, dai seguenti devastanti **"eventi" sismici:**

01)-sisma del giorno 24 agosto 2016 (ore 3:36 di magnitudo 6.0 scala Richter), con epicentro nei pressi del Comune di Accumuli (RI), con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 deliberava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, commi 1 e 1-bis della L. 24.02.1992, n.225 e s.m.i., fino al 21.02.2017, lo stato di emergenza per i territori coinvolti dal terremoto di eccezionale intensità (magnitudo 6.0 scala Richter) delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016 e successivi;

(omissis)

-con D.L. 17.10.2016, n.189 (G.U. n.244 del 18.10.2016) ad oggetto: **Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"**, all'art.1 comma 1, veniva disposto:

"1.Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1."

-che nel suddetto "Allegato 1" riportante l' **"Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016"**, per la Regione Marche - Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo, al n."**31**" è inserito il Comune di **"Roccafluvione AP"**;

02)-sisma del giorno 26 ottobre 2016 (n. 2 scosse magnitudo 5.4< ore 19:10> e 5.9<ore 21:18> scala Richter), con epicentro nel maceratese (Comuni di Ussita e Visso) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27.10.2016 provvedeva ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

03)-sisma del giorno 30 ottobre 2016 (magnitudo 6.5<ore 07:40> scala Richter), con epicentro in Provincia di Perugia (Comuni di

Castelsantangelo sul Nera, Norcia e Preci) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 31.10.2016 provvedeva ulteriormente ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

04)-sisma del giorno 18 gennaio 2017 (n.4 scosse magnitudo: 5.1<ore 10:25>, 5.5<ore 11:14>, 5.4<ore 11:25> e 5.0<ore 14:33>scala Richter), con epicentro in Provincia dell'Aquila (Comuni di Capitignano, Montereale e Campotosto) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

06)-DARE ATTO:

-in conseguenza a quanto sopra, che gli uffici comunali sono completamente oberati dalle procedure ed attività di emergenza conseguenti ai descritti eccezionali e devastanti eventi sismici;

-che, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sembrerebbero ulteriormente slittare di un ulteriore anno con la conseguente posticipazione delle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27;

07)-DOVERSI GARANTIRE la continuità del servizio:

-di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.";

-di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;

nelle more della scadenza del 31.12.2016, stabilita con proprio, precedente, atto n.159 del 31.12.2014;

09)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.312 del 11.07.2009;

-dell'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;

10)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.216(Disposizioni transitorie e di coordinamento), comma 1 del D.Lgs. n.50/2016;

-dell'art.41(Durata dei contratti-Diviato di rinnovo tacito) comma 3, prima parte, del "Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" adottato con D.C.C. n.30/2006;

11)-DOVERSI PROROGARE fino alla costituzione effettiva della Unione Montana del Tronto e Valfluvione, di cui all'art.14 del D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010 e comunque, salvo ulteriori proroghe, **fino al 31.12.2020**, qualora la costituzione della stessa venga differita, per le motivazioni di cui al precedenti punto 07):

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2009 e s.m.i.", n.312 del 11.07.2009;

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;

12)-DEMANDARE al Responsabile del Servizio OO.PP.-Patrimonio e Manutenzione ed agli altri servizi interessati, di dare attuazione alla presente deliberazione;

13)-DARE ATTO che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, impegno di spesa a carico del bilancio comunale, tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Economico e Finanziario.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione al provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del TUEL n. 267/00;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4^ art. 134 del T.U. D.Lgs n. 267/200.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il PRESIDENTE
LEONI FRANCESCO

PROT. N. 5979 Approvata

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali sarà esecutiva nei casi di cui all'art. 134 comma 3 D.lgs. n. 1267/2000.

Li 13-07-2020

Il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Della presente deliberazione è data comunicazione ai capigruppo consiliari mediante elenco, ai sensi dell'art. 125 c. 1 D. Lgs. 267/2000.

TRASMISSIONE

La presente deliberazione è stata inviata:

[] al Prefetto della Provincia ai sensi dell'art. 135 D.Lgs. 267/2000.

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il :

29-12-18 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

ANNOTAZIONI